



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1847

Seduta del 05/02/2024

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Francesca Caruso

Oggetto

ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA DG CULTURA INQUADRATE NEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DEL 18 DICEMBRE 2013 (PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2023 DAL REG. (UE) 2020/972 DEL 2 LUGLIO 2020) A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS»

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Sanbrina Sammuri

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

## **RICHIAMATI:**

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;
- l'art. 29 “Imprese culturali e creative” della legge sopra citata, con il quale si intende promuovere il ruolo economico del settore culturale, attraverso lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 - n. XII/42;
- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi Sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- la d.g.r. n. 5106 del 26 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, con la ripartizione del contributo UE e del contributo nazionale;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 finale del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 che approva il «Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia – CCI 2021IT16RFPR010 – C (2022) 5671 final;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

**VISTE** la DGR n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025" e la DGR n. XII/1246 del 30 ottobre 2023 recante "Approvazione dei criteri e requisiti per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale -InnovaCultura- a valere sull'asse 1, azione 1.3.3.";

**VISTI:**

- il D.d.s. 24 novembre 2023 - n. 18968 "PR FESR 2021-2027 – Approvazione dell'avviso pubblico per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale – InnovaCultura - a valere sull'Asse 1, Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» (ai sensi della d.g.r. XII/1246 del 30 ottobre 2023)";
- la determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 170/2023 del 06/12/2023 con la quale è stato approvato il bando InnovaCultura - Sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale - a valere sull'azione 1.3.3. del PR FESR 2021-2027;

**VISTI**, in particolare, il riferimento della DGR n. XI/7813 del 23 gennaio 2023, sopra citata, in cui è stato demandato alla direzione generale competente l'adeguamento del relativo regime, ove dovuto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo di regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»;

**DATO ATTO** che nelle misure di cui agli atti prima richiamati nell'inquadramento aiuti di stato è stato, fra le altre cose, previsto:

- che i contributi a fondo perduto o quota dell'agevolazione siano concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
    - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
    - informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della 7 definizione del perimetro di impresa unica;
    - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - che, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
  - le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) N. 1407/2013 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
  - di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

**DATO ATTO** che Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- all'art. 7.1 che si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al regolamento;
- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 4 nuovi elementi da considerare nella concessione di prestiti e garanzie;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

**RITENUTO**, pertanto, di adeguare da subito le disposizioni de minimis per le misure di cui al presente provvedimento per gli aiuti che verranno concessi successivamente al 1° gennaio 2024, aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a «B-»;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 8 del DM 115/17 Regione Lombardia ha provveduto alla registrazione della misura DGR n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 al CAR n. 26970;

**FATTE** salve tutte le ulteriori disposizioni delle misure di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di adeguare da subito, per gli aiuti che verranno concessi successivamente al 1° gennaio 2024, le disposizioni *de minimis* per le misure di cui alla DGR n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 e alla DGR n. XII/1246 del 30 ottobre 2023 aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:
  - nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
    - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) (UE) n. 2831/2023;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 devono essere assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
2. di confermare tutte le ulteriori disposizioni delle misure di cui al presente provvedimento;
  3. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore di una delle due misure oggetto del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge